



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 23

del 28 novembre 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di novembre alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	
2	Domenico ALLOISIO	X	
3	Paolo CERIA	X	
4	Beatrice Diletta MERLANO	X	
5	Enrico COLONNA	X	
6	Luigi BOTTARO		X
7	Giulia LAGORIO	X	
8	Renato BELLINGERI	X	
9	Anna Maria BERGO	X	
10	Manuela MASSONE	X	
11	Marco Stefano TRAVERSO	X	
		10	1

Fra gli assenti si è giustificato il Sig. Luigi Bottaro

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale, *Dr.ssa Domenica LA PEPA* la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 1 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Responsabile dell'Area Finanziaria in merito alla necessità di provvedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti, per il triennio 2018-2021, a seguito dell'istituzione del Comune di Cassano Spinola con L.R. 05.04.2017, n. 4, a seguito di fusione degli originari Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana;

VISTO l'art. 3, comma 1, della predetta L.R. n. 4/2017, che recita:

“Alla data di istituzione del Comune di Cassano Spinola gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Cassano Spinola le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Cassano Spinola”

VISTO l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'*organo di revisione economico-finanziario*, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
4. Gli enti locali comunicano ai propri tesoreri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

VISTO ALTRESÌ il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

ATTESO che valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto, non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
- c) coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) l'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- e) i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze

presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati;

CONSIDERATO, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), n. 1872 abitanti per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

ATTESO che la nuova disciplina introdotta con l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco provinciale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

RICHIAMATI, al riguardo:

- la circolare del Ministero dell'Interno n. 7/2012 in data 05.04.2012;
- il decreto del Ministero degli Interni del 29.11.2012 che ha dato avvio alla nuova procedura di nomina dei revisori a partire dal 10.12.2012;

VISTE la nota del 10.01.2018, prot. n. 117, con cui è stata comunicata alla Prefettura di Alessandria la decadenza dei Revisori dei Conti dei comuni estinti (Cassano Spinola e Gavazzana) e la richiesta di attivazione della procedura per la nomina del Revisore,

VISTA la nota prefettizia del 9.10.2018, assunta al protocollo dell'Ente n. 4601 in data 18.10.2018, con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza; che presenta il seguente ordine:

- CURINI Enrico - 1° designato per la nomina
- MORENA Guseppe - 1^ riserva, per eventuale rinuncia o impedimento del 1° designato;
- ROSO Franca - 2^ riserva, per eventuale rinuncia o impedimento dei designati

DATO ATTO che con nota assunta al protocollo dell'Ente n. 4925 in data 9.11.2018, il primo nominativo estratto, Dott. CURINI Enrico, c.f. CRNNRC67L01A124Y, domiciliato ad Alba in corso Barolo, n. 47, iscritto nell'elenco dei Revisori Enti Locali, ha dato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di Revisore dei Conti presso il Comune di Cassano Spinola, per il triennio 2018/2021, alle condizioni pattuite, corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà attestante l'assenza di cause di incompatibilità o di impedimenti ad assumere la carica (artt. 235-236-238 del D.Lgs. n. 267/2000) e del curriculum vitae;

RICHIAMATO l'art. 241 del D.Lgs 267/2000 che prevede il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

VISTO il decreto interministeriale 20 maggio 2005 (G.U. 04.06.2005, n. 128), recante: «Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»; con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili, che per il Comune di Cassano Spinola sono di seguito rappresentati;

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 20/5/2005)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.	Riduzione del 10% (ex art. 6 co.3 del D.L. n. 78/2010)		
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 20/5/2005)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 20/5/2005)				
1	2	3	4	5	6	7	8
Comuni	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro
da 1.000 a 1.999 abitanti	3.450	729	682		345	73	68

DATO ATTO che detto Decreto fissa il limite massimo del compenso del Revisore ma non anche il limite minimo, come confermato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 16 del 13.06.2017;

DATO ATTO che la legge di bilancio 2018 (n. 205/2017), che include anche il tradizionale mille proroghe, non ha reiterato la limitazione del compenso dei revisori degli enti locali stabilito dall'articolo 6, comma 3, del D 78/2010. convertito in legge n. 122/2010 il quale prescrive che *"a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010"*;

DATO ALTRESÌ ATTO, che per le modalità di calcolo dei rimborsi spese di viaggio, con riferimento alle spese chilometriche, si possa far riferimento ai criteri utilizzati per i consiglieri comunali;

VISTO l'articolo 77-bis comma 13 del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella legge 06/08/2008, n. 133, il quale prevede che *"Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso delle spese per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina"*;

VISTO il comma 6-bis, art. 241 TUEL, introdotto dall'art. 19, comma 1-bis, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha previsto una specifica limitazione all'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio sostenute dai componenti dell'Organo di revisione, rimborso che, se dovuto, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi; tale norma, come suggerisce il titolo dell'intero art. 19, è tesa alla riduzione dei costi nei comuni;

DATO ATTO che il compenso annuo previsto per il triennio 2018-2021 viene determinato in €. 2.500,00 oltre IVA e rimborsi spese di viaggio e trasferta quantificate in approssimative € 1.125,00 per rimborso spese di viaggio e trasferta;

RITENUTO di determinare in € 2.250,00, come per il precedente triennio, il compenso annuo da corrispondere all'organo di revisione, oltre IVA, CNPAIA di legge, come previamente concordato con il Dott. CURINI Enrico, e oltre il rimborso spese di viaggio ai sensi di legge, quantificate in approssimative € 1.125,00;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla della proposta di deliberazione;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 10 presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. La premessa si intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di nominare, il Dott. CURINI Enrico, CF = CRNNRC67L01A124Y, domiciliato ad Alba in corso Barolo, n. 47, iscritto nell'elenco dei Revisori Enti Locali, 1° estratto a sorte a cura della Prefettura di Alessandria, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, quale Revisore dei Conti del Comune di Cassano Spinola, giusto verbale del 9.10.2018, per il triennio 2018/2021, a far data della presente deliberazione;
3. Di stabilire il compenso annuo lordo in € 2.250,00, oltre IVA CNPAIA di legge, oltre al rimborso per i viaggi effettivamente sostenuti nella misura di 1/5 del costo del carburante al chilometro, ai sensi di legge, debitamente documentate, il cui compenso non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito;
4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di provvedere al relativo impegno di spesa e di comunicare la presente nomina e decorrenza dell'incarico in argomento:
 - all'interessato Dott. CURINI Enrico
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
 - al Tesoriere Comunale
5. Di dichiarare ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di vista l'urgenza di provvedere.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/200.

Cassano Spinola, lì **28 NOVEMBRE 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **5 DICEMBRE 2018** all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, **5 DICEMBRE 2018**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Domenica La Pepa

Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
